

## CONTRATTO INTEGRATIVO IISG ANNO 2016

### Art.1 - Oggetto e campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art.28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005, si applica al personale dell'IISG con rapporto di lavoro a tempo indeterminato livelli I-III e livelli IV-VIII, e disciplina gli istituti contrattuali finanziati con le risorse del fondo per il trattamento accessorio.

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio destinati allo scopo e/o progetti.

### Art.2 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo decorre dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo.

### Art.3 - Sezione I – Ricercatori e Tecnologi

#### **Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli I-III**


Le risorse per il finanziamento per la contrattazione integrativa del personale dipendente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici inquadrato nei livelli I-III, del profilo di tecnologo, è determinato su base annua, in complessivi € =16.800,00=.

La ripartizione è prevista come nel prospetto seguente:

Indennità di valorizzazione professionale
Indennità per oneri specifici
Indennità direzione strutture di particolare rilievo

### Art.4 - Indennità di valorizzazione professionale

L'indennità di valorizzazione professionale (IVP), di cui all'art.8 del CCNL, relativo al biennio economico 2000/2001, è erogata per 13 mensilità al personale appartenente al suddetto profilo, secondo i seguenti importi tabellari definiti dall'art.15 del CCNL, relativo al biennio economico 2006/2007:



Livelli	Totale annuo	Importo mensile
I	1.807,07	143,85
II	1.554,28	119,56
III	1.335,82	102,76

#### Art.5 - Indennità per oneri specifici

- 1) L'indennità per oneri specifici di cui all'art.8 del CCNL, relativo al biennio economico 1996/97, è erogata per 13 mensilità al personale appartenente al suddetto profilo di ricercatore/tecnologo.
- 2) L'indennità per oneri specifici è determinata come segue:

Livelli	Totale annuo	Importo mensile
I-II-III	4.550,00	350,00

#### Art.6 - Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo

L'indennità di cui all'art.9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/97 è destinata, per una quota pari a € 5.000,00 all'unità cui è assegnata la direzione della struttura adibita alla Biblioteca dell'Istituto.

#### Art.7 - Sezione II – Personale dei livelli IV-VIII

##### **Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII**

Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV – VIII, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art.43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1996/97, è stato determinato su base annua in complessivi € =56.000,00=. Le risorse sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) indennità di ente (annuale e mensile)
b) indennità di cui all'art. 43 comma 2 lett. b) ccnl 1994/97
c) produttività collettiva ed individuale

#### Art.8 - Indennità di ente annuale

L'indennità di ente annuale, di cui all'art.44, comma 2 del CCNL 1994/97, è erogata nel mese di giugno di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV-VIII secondo i seguenti importi tabellari definiti, dall'art.6 del CCNL relativo al biennio economico 2008-2009:







Livello professionale	Indennità annuale
IV	2.301,24
V	2.070,28
VI	1.764,71
VII	1.533,76
VIII	1.312,80

#### Art.9 - Indennità di ente mensile

I valori dell'indennità di ente mensile, di cui all'art.44, comma 4 del CCNL 1994/1997 sono così determinati:

Livello professionale	Indennità mensile
IV	950,39
V	883,65
VI	798,37
VII	731,83
VIII	645,91

#### Art.10 - Indennità per compiti che comportano rischi o disagi particolarmente gravosi (art.43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997)

- 1) Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, è confermata la seguente indennità:
  - al fine di remunerare i rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del denaro o dei valori dell'Istituto, è confermata l'indennità di maneggio valori dell'importo annuo complessivo di € 1.540,00 lorde da corrispondersi all'economista/cassiere e al consegnatario dei beni dell'Istituto;
- 2) Le erogazioni sono correlate all'effettiva durata dell'incarico e saranno corrisposte mensilmente per 12 (dodici) mensilità.

#### Art.11 - Indennità di produttività collettiva e individuale

Ai sensi dell'art.43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994-1997, è destinata la parte residua del Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2016 al finanziamento dell'indennità di produttività collettiva e individuale secondo criteri di premialità di cui all'art.45 comma 3 CCNL 94/97.

Si individuano i seguenti coefficienti: da 1 a 1,15.



Roma lì, 11.12.2017

**PARTE PUBBLICA**

Il Presidente IISG

come da delega: Dr. Gianluca Paolucci

Il Direttore Generale IISG

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

FLC CGIL

FIR CISL

Fed. UIL Scuola Rua 'Ricerca Università AFAM'